

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3984 del 09/08/2021
Oggetto	Rinnovo della concessione FE05T0036 per occupazione area Demanio idrico su arginatura sinistra del Po di Volano ĺ Risvolta di Cona, in loc. Baura nel Comune di Ferrara, per il mantenimento di un manufatto di scarico acque, ai sensi della L.R. 7/2004 ĺ Richiedente: Sig.ra Vitali Giuseppina - Pratica FE05T0036/20RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4062 del 05/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo della concessione FE05T0036 per occupazione area Demanio idrico su arginatura sinistra del Po di Volano – Risvolta di Cona, in loc. Baura nel Comune di Ferrara, per il mantenimento di un manufatto di scarico acque, ai sensi della L.R. 7/2004 – Richiedente: Sig.ra Vitali Giuseppina - Pratica FE05T0036/20RN01.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 15201 del 25/11/2008 con la quale il Responsabile del Servizio

Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Sig.ra Vitali Giuseppina, C.F. VTLGPP67E70D548F, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico sull'argine sinistro del Po di Volano-Risvolta di Cona, in loc. Baura nel Comune di Ferrara (FE), per un manufatto di scarico acque reflue domestiche, individuata catastalmente al fg 173 in parte della particella 57 del medesimo Comune (codice FE05T0036);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 24/11/2020 e registrata in pari data al PG/2020/170026, con cui la Sig.ra Vitali Giuseppina, C.F. VTLGPP67E70D548F, residente in Via A. Maccanti n. 8 a Ferrara (FE), chiede il rinnovo della concessione FE05T0036 relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico sulla sponda sinistra del Po di Volano - Risvolta di Cona, per il mantenimento di un manufatto di scarico acque reflue domestiche, individuata catastalmente al fg 173 in parte della particella 57 del medesimo Comune (procedimento codice FE05T0036/20RN01).

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 424 del 09/12/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non ricade all'interno di aree protette;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara con il Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1996 del 11/06/2021 trasmesso con nota registrata al PG/2021/92778 del 14/06/2021 che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- Comune di Ferrara - Servizio Qualità Ambientale e Adattamento Climatico con il nulla osta per l'Autorizzazione allo scarico trasmesso con nota PG/2020/180035 del 11/12/2020;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 469/2011, in € 132,74 per l'annualità 2021 per l'occupazione con un manufatto di scarico acque reflue domestiche avente diametro 160 mm;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 24/11/2020 ha effettuato il versamento dell'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FE05T0036 per i canoni dovuti per l'uso dell'area fino al 31/12/2020 risulta che occorre versare un importo pari a € 147,25 ;
- in data 01/08/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di € **279,99** che risulta dalla somma del canone 2021 (€ 132,74) e dell'importo degli oneri dovuti fino al 31/12/2020 (€ 147,25);
- in data 01/08/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di € **100,00** a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**, in quanto, in data 14/01/2009 è stato versato l'importo di € 150,00 a titolo di deposito cauzionale come stabilito nella determinazione n. 15201 del 25/11/2008 per il rilascio della concessione FE05T0036.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, nel rispetto dei diritti di terzi, alla Sig.ra Vitali Giuseppina, C.F. VTLGPP67E70D548F, residente in Via A. Maccanti n. 8 a Ferrara (FE), il rinnovo della concessione FE05T0036, per l'occupazione di un'area del demanio idrico sulla sponda sinistra del Po di Volano - Risvolta di Cona, per il mantenimento di un manufatto di scarico acque reflue domestiche, individuata catastalmente al fg 173 in parte della particella 57 del medesimo Comune, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/08/2021 (PG/2021/122670 del 05/08/2021);
4. di quantificare il **canone** dovuto per l'anno 2021 in € 132,74;
5. di stabilire che, in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FE05T0036 per i canoni dovuti per l'uso dell'area fino al 31/12/2020, occorre versare un importo pari a € 147,25;
6. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 24/11/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 01/08/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di € **279,99** che risulta dalla somma del canone 2021 (€ 132,74) e dell'importo degli oneri dovuti fino al 31/12/2020 (€ 147,25);
- in data 01/08/2021 ha effettuato il versamento dell'importo di € **100,00** a titolo di **integrazione del deposito cauzionale**, in quanto, in data 14/01/2009 è stato versato l'importo di € 150,00 a titolo di deposito cauzionale come stabilito nella determinazione n. 15201 del 25/11/2008 per il rilascio della concessione FE05T0036.

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Sig.ra Vitali Giuseppina, C.F. VTLGPP67E70D548F (cod. pratica FE05T0036/20RN01).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione è ubicata sulla sponda sinistra del Po di Volano - Risvolta di Cona in loc. Baura nel Comune di Ferrara (FE), ad uso per il mantenimento di un manufatto di scarico acque reflue domestiche, individuata catastalmente al fg 173 in parte della particella 57 (demanio) di fronte alla part. 186 (proprietà privata) del medesimo foglio, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg.1).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2021 in € **132,74**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, effettuando il pagamento tramite la piattaforma PayER-PagoPA a cui si accede seguendo le indicazioni riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo o codice della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ART. 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1996 del 11/06/2021 trasmesso con nota registrata al PG/2021/92778 del 14/06/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

1. *Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con un manufatto di scarico acque depurate Ø160 ubicato in sponda sinistra del Po di Volano - Risvolta di Cona in loc. Baura, Comune di Ferrara.*
2. *Il manufatto di scarico è ubicato al foglio 173, sulla part. 57/parte (demanio idrico), di fronte alla part. 186 (proprietà privata) del medesimo foglio.*
3. *E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*

4. *La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
5. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*
6. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Volano, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Servizio, possono essere installati opportuni sistemi antiallagamento del tipo valvole a clapet, o similari.*
7. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara.*
8. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*
9. *Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*
10. *L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
11. *Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per*

danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

12. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

13. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.